

**Pensioni** - Pensione di inabilità di cui all'art. 2 della L. n. 222 del 1984 - Requisiti costitutivi del diritto alla prestazione - Previsioni di cui ai commi 2 e 5 della medesima disposizione - Natura - "*Conditiones iuris*" - Eccezione di svolgimento di attività lavorativa - Conseguenze.

**Corte di Cassazione - 03.11.2015 n. 22406 - Pres. Curzio - Rel. Pagetta - INPS (Avv.ti Ricci, Capannolo, Pulli) - M.A.**

*In materia di pensione di inabilità di cui all'art 2 della L n. 222 del 1984, il requisito sanitario e quello contributivo integrano gli unici elementi costitutivi del diritto, mentre i fatti cui si riferiscono i commi 2 e 5 della medesima disposizione ne rappresentano semplici "conditiones iuris", eventualmente ostative alla erogazione del trattamento economico, sicché, verificata la sussistenza dei requisiti per l'insorgenza del diritto, ove sia stata ritualmente proposta dall'INPS un'eccezione di svolgimento di attività lavorativa da parte dell'assicurato, il relativo accertamento è indispensabile ai fini dell'individuazione della decorrenza della prestazione.*

FATTO e DIRITTO - La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 24 settembre 2015, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell'art. 380 bis c.p.c.: "Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce ha respinto il gravame proposto dall'INPS avverso la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda di M.A. intesa al conseguimento della pensione di invalidità di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 2.

La decisione è stata adottata in dichiarata adesione agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio disposta in secondo grado la quale aveva confermato la sussistenza delle condizioni di invalidità giustificative della prestazione attribuita in prime cure.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l'INPS sulla base di due motivi.

L'intimato non ha svolto attività difensiva.

Con il primo motivo l'Istituto ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 222 del 1984, art. 2 e dell'art. 112 c.p.c., denunciando, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, l'omessa pronuncia del giudice di appello sulla eccezione già proposta in prime cure e quindi reiterata con specifico motivo di gravame, attinente allo svolgimento da parte del M. di attività di lavoro subordinato alla data di decorrenza della prestazione in controversia.

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 222 del 1984, art. 2 sul rilievo che ove la Corte territoriale si fosse pronunciata sulla questione inerente il perdurante svolgimento di attività lavorativa da parte dell'assicurato, la decorrenza della prestazione doveva essere successiva alla cessazione dell'attività lavorativa.

I motivi, che per ragioni di connessione, sono esaminati congiuntamente risultano manifestamente fondati. Dall'esame degli atti del fascicolo di ufficio consentito al giudice di legittimità in caso di denuncia di error in procedendo, si evince che l'istituto previdenziale aveva, in *prime cure* (v. memoria di costituzione dell'INPS, pag. 1), tempestivamente eccepito la insussistenza del requisito della cessazione di attività lavorativa da parte dell'assicurato ed evidenziato che tale circostanza era incompatibile con l'eventuale riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità L'eccezione era stata reiterata in *seconde cure* (v. ricorso in appello, ultima pagina).

Questa Corte ha ripetutamente affermato che dal complesso delle disposizioni della L. n. 222 del 1984, art. 2, commi 1, 2 e 5 si desume che la situazione di assoluta e permanente impossibilità lavorativa in cui il soggetto versava per infermità e il requisito contributivo costituiscono gli unici requisiti necessari per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, ma che il godimento di redditi di lavoro si pone come condizione ostativa per l'erogabilità della prestazione.

È stato in particolare precisato che in materia di pensione di inabilità i fatti cui si riferisce la L. n. 222 del 1984, art. 2, commi 2 e 5, (assenza di compensi per lavoro autonomo o subordinato, cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione) non integrano requisiti costitutivi del diritto alla pensione (ulteriori rispetto al requisito sanitario e a quello contributivo), ma ne rappresentano semplici "*conditiones iuris*", incidenti sul relativo contenuto e quindi sulla decorrenza della prestazione. (Cass. n. 13277 del 2003, [n. 15806 del 2001](#)). Ne consegue che in caso di accertamento sia della sussistenza dei requisiti per l'insorgenza del diritto sia della percezione da parte dell'inabile di compensi per attività lavorativa deve emettersi una sentenza con la quale, pur affermandosi la sussistenza del diritto alla pensione, deve negarsi in concreto l'obbligo dell'ente previdenziale alla sua erogazione data la presenza della condizione che osta alla concessione del relativo trattamento economico. (*ex plurimis* Cass. n. 14760 del 1999).

Ove sia stata accertata l'esistenza del diritto e nel contempo sia contestata la presenza dei suddetti fatti il giudice che non giunga al relativo accertamento non può respingere la domanda di condanna dell'Istituto assicuratore all'erogazione della prestazione, ma ha l'obbligo di emettere sentenza con cui, accogliendo la suddetta domanda, subordina la decorrenza del beneficio al verificarsi dei fatti in condizione (Cass. ord. n. 9902 del 2012).

La sentenza impugnata, incentrata esclusivamente sulla verifica del requisito sanitario, non si è pronunciata sulla eccezione dell'INPS relativa allo svolgimento di attività lavorativa da parte dell'assicurato, eccezione ritualmente reiterata dall'istituto in seconde cure. L'accertamento dell'eventuale espletamento di attività lavorativa da parte del M. risultava, infatti, alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, indispensabile al fine della decorrenza della prestazione attribuita.

Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l'Adunanza in camera di consiglio".

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, per la definizione camerale.

Consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione impugnata, con rinvio, anche ai fini delle spese di legittimità alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione.

(*Omissis*)

---